

Bruxelles, 26 maggio 2026
(OR. en)

8489/26

LIMITE

RELEX 550
CFSP/PESC 565

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2023/921 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova

DECISIONE (PESC) 2026/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione (PESC) 2023/921
relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace
a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 maggio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/921¹, che ha istituito una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova.
- (2) La consegna di determinate attrezzature alle forze armate della Repubblica di Moldova è stata posticipata e non sarà completata fino alla data di scadenza del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2023/921. È pertanto opportuno che tale periodo sia prorogato di 17 mesi, dal 31 luglio 2026 al 31 dicembre 2027, di detto periodo.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2023/921,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione (PESC) 2023/921 del Consiglio, del 4 maggio 2023, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 173, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/921>).

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione (PESC) 2023/921, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La durata della misura di assistenza è di 53 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto tra l'amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e le entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione, in conformità dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente